

03699/09



ESENTE REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Opposizione ad avviso
irrogazione sanzioni
emesse da agenzia
entrate - ric. per
cassazione del privato
- legittimaz. passiva

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente Sez. -
Dott. ENRICO PAPA - Presidente Sez. -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente Sez. -
Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALME' - Consigliere -
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Rel. Consigliere -

R.G.N. 23013/2007

Cron. 3699

Rep.

Ud. 13/01/2009

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23013-2007 proposto da:

NEW HARLEM S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO GULLI 11, presso
lo studio dell'avvocato SCHIAVETTI MARIA CHIARA,
rappresentata e difesa dall'avvocato GERONI
VALERIA, per delega in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona del Ministro pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 16/34/2007 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO,
depositata il 09/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/01/2009 dal Consigliere
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;
udito l'Avvocato Renato Piero BIASCI per delega
dell'avvocato Valeria Geroni;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale
Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La New Harlem s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fondato su due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto dalla società contro un avviso di irrogazione sanzioni per violazione della normativa sul lavoro, conseguente a verbale di accertamento dell'INPS in merito all'inadempimento degli obblighi di corretta registrazione sui libri Paga e Matricola delle lavoratrici Patti Rita e Giorno Angela.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze resiste con controricorso puramente formale, riservandosi «di meglio argomentare».

Nell'imminenza dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso, proposto nei soli confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è inammissibile.

Il giudizio di secondo grado, introdotto successivamente al 1° gennaio 2001, si è infatti svolto - come risulta dalla stessa sentenza impugnata - nei confronti dell'Ufficio di Torino dell'Agenzia delle



Entrate, appellante, cosicché il ricorso per cassazione avrebbe dovuto proporsi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate o del suo predetto Ufficio periferico, entrambi legittimati a contraddire al ricorso (SS.UU. 3118/06), e non nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del tutto estraneo al giudizio.

2.- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 3.200, di cui € 3.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P Q M

la Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 3.200, di cui € 3.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 13 gennaio 2009.

Il Consigliere estensore

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Handwritten signature]

Depositata in Cancelleria
oggi **16 FEB. 2009**
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]